

Codice A1814B

D.D. 3 giugno 2024, n. 1186

**R.D. 523/1904 - P.I. n. 1532 - Rio Garbagna o Garbagnola - Autorizzazione idraulica per opere di riduzione del rischio idrogeologico dei torrenti nel territorio comunale: Rio Garbagna o Garbagnola. Richiedente: Comune di Garbagna (AL).**



**ATTO DD 1186/A1814B/2024**

**DEL 03/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – P.I. n. 1532 – Rio Garbagna o Garbagnola - Autorizzazione idraulica per opere di riduzione del rischio idrogeologico dei torrenti nel territorio comunale: Rio Garbagna o Garbagnola. Richiedente: Comune di Garbagna (AL).

Il Comune di Garbagna, con sede in P.zza della Chiesa n. 4 – 15050 Garbagna (AL), con p.e.c. del 10.04.2024, acquisita agli atti di questo Settore in data 11.04.2024 con prot. n. 18603 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per opere di riduzione del rischio idrogeologico dei torrenti nel territorio comunale: Rio Garbagna o Garbagnola nel Comune di Garbagna (AL), interventi ricompresi nel progetto codice CUP H77H220001900001 ed approvati con D.G.C. n. 16 del 04.04.2024.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo p.e.c. dal Comune di Garbagna, sono allegati gli elaborati progettuali sottoscritti con firma digitale dal tecnico progettista ing. Marco Suppo, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 12720S, della società Metroquadro Lab S.T.P. s.r.l. con sede in via Magenta, 12/bis – 10128 Torino, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con successiva nota prot. n. 19997 del 19.04.2024, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014, disponendo altresì con nota prot. n. 20294 del 22.04.2024 la pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune, avvenuta dal 23.04.2024 al 08.05.2024, senza che tale pubblicazione abbia dato luogo ad osservazioni od opposizioni alla realizzazione dell'intervento in oggetto come comunicato dal Comune di Garbagna con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 15.05.2024 con prot. n. 24136.

In data 13.05.2024 con nota prot. n. 23708, a seguito della disamina complessiva degli elaborati progettuali e del sopralluogo esperito in pari data congiuntamente al progettista ed ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale, è stata avanzata richiesta di modifiche ed integrazioni progettuali,

riscontrate da parte dell'Amministrazione in data 29.05.2024 con nota prot. n. 26667 e in data 31.05.2024 con nota prot. n. 27414.

Il progetto interessa la porzione d'alveo del Rio Garbagna o Garbagnola da monte dell'attraversamento di piazza Vittorio Emanuele II fino alla confluenza al Torrente Grue e prevede una serie di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza idraulica del Rio:

- pulizia del fondo alveo con asportazione del materiale terroso di deposito, taglio e decespugliamento della vegetazione spontanea, arborea e arbustiva, nonché la rimozione di eventuali piante divelte e schiantate, dei tronchi e delle ramaglie fluite e depositate a seguito di pregressi eventi di piena;
- ricalibratura dei profili spondali d'alveo finalizzata a favorire il regolare deflusso delle acque, con asportazione degli accumuli di deposito ed il contestuale imbottimento ove necessario;
- realizzazione, ripristino e/o ricostruzione di difese spondali.

Poiché gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua demaniale denominato Rio Garbagna o Garbagnola è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

Considerato che:

- le opere di difesa spondale previste in progetto assolvono unicamente le finalità di protezione delle sponde da erosioni, ai sensi dell'art. 26 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica;
- in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Ritenuto, a seguito del sopralluogo esperito in data 13.05.2024 e dell'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza come integrata successivamente alle richieste dell'ufficio scrivente, l'intervento in argomento ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Garbagna o Garbagnola, con l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate e delle condizioni stabilite nella parte dispositiva del presente provvedimento:

1. le difese spondali dovranno essere perfettamente addossate alle sponde in modo da non costituire alcun restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
2. le fondazioni delle scogliere dovranno essere impostate secondo previsioni progettuali e

comunque approfondite ad una quota antiscalzamento, inoltre i massi dovranno essere idoneamente ammorsati con opportuni accorgimenti tecnici da definirsi in fase di progettazione esecutiva;

3. le estremità delle difese dovranno essere risolte ed idoneamente immorsate e raccordate alle sponde naturali onde evitarne l'aggiramento e lo scalzamento;
4. le difese spondali dovranno essere opportunamente raccordate al fondo alveo esistente e, se del caso, opportunamente ricalzate con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
5. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche tecniche e la tipologia dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere;
6. in corrispondenza dell'immissione di fossi secondari le difese spondali dovranno essere opportunamente sagomate per consentire il corretto deflusso delle acque;
7. non dovrà essere variato l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti;
8. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
  - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde.
9. le operazioni di taglio andranno eseguite nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
10. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
11. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

12. il taglio della vegetazione è assentito nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
13. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 *“Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.GR 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”*, constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Garbagna (AL), ad eseguire i lavori di sistemazione idraulica del Rio Garbagna o Garbagnola, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l’intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e qui integralmente richiamate, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o di piene del corso d'acqua;
4. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
5. è vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del rio Garbagna o Garbagnola; il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde o conferito in impianti di smaltimento autorizzati, mentre l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
6. le opere in progetto dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
8. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
11. il Comune di Garbagna, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo posta certificata, all'indirizzo [tecnico.regionale.al\\_at@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it) e con un congruo preavviso, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Comune dovrà inoltre inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni ricevute, corredata da documentazione fotografica raffigurante le opere realizzate;
12. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
15. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni morfologiche del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il Comune di Garbagna, dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**I FUNZIONARI ESTENSORI**

Wanda Olivieri

Matteo Gallo

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Davide Mussa